



Oggetto: Sottoscrizione di una Convenzione di tirocinio extra rete con l'Università degli studi di Milano

Ufficio Proponente:	Direzione Amministrativa
Istruttore della pratica:	Vanessa Giglio
Responsabile del procedimento:	Ivan Alessandro Mazzoleni
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Ivan Alessandro Mazzoleni
La delibera comporta impegno di spesa:	No
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Proposta N° 631 del 12-06-2025

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

Attestazione di regolarità economico-contabile

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità:

verifica di regolarità economica non prevista

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:

Mattia Longoni

Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Milena Caglio**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**



Oggetto: Sottoscrizione di una Convenzione di tirocinio extra rete con l'Università degli studi di Milano

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della Direzione Amministrativa

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020, avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale n. 23/2019", di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

PREMESSO che:

- l'art. 27 del D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980, prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche, integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982, stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- l'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, relativo alla formazione specialistica dei medici, stabilisce, tra l'altro, che "per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione";

VISTO il D.Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", che:

- al Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- all'articolo 20 sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;
- agli articoli 34 e seguenti disciplina la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;

RICHIAMATI:



- il D.I. n. 68 del 4 febbraio 2015, recante “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”, che individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- il successivo D.I. n. 402 del 13 giugno 2017, che:
- ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione della scuola;
- ha previsto, con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, che devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, con strutture pubbliche o private contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- ha precisato che laddove la struttura sia già parte della rete formativa di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre deve essere individuale e in deroga nonché subordinato alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria;

VISTE:

- la DGR n. X/7763 del 17 gennaio 2018, “Indirizzi Regionali in materia di tirocini”, che regola i caratteri generali della materia;
- la DGR n. XI/7437 del 30 novembre 2022, “Protocollo d’intesa tra la Regione Lombardia e le Università lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia ai sensi dell’art. 29 della l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i”, che approva il protocollo d’intesa, identifica le strutture sedi di Ospedale Universitario e le strutture sedi di Ospedale di Insegnamento e definisce le strutture complesse a Direzione Universitaria;

CONSIDERATO che è nell’interesse generale:

- delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi , significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- delle strutture socio-sanitarie essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;

VISTA la nota del 8/03/2025, agli atti, con la quale a seguito degli accordi intercorsi tra il Direttore del corso di specialità in Ginecologia e Ostetricia dell’Università degli Studi di Milano e il Direttore del S.C. in Ginecologia del P.O. di Carate è stata definita l’opportunità di una frequenza extra rete formativa da parte della Dottoressa Scaccaborazzi, specializzanda del corso in parola iscritta al quanto anno di corso;

VISTA la nota del prot. n. 15961 del 11/04/2025 con la quale questa ASST ha richiesto la stipula di una Convenzione extra rete formativa, ai fini dello svolgimento del tirocinio pratico di una specializzanda del corso della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia presso la S.C. in Ginecologia del P.O. di Carate di questa ASST;

DATO ATTO che con nota email del 3/06/2025, con la quale l’Università degli studi di Milano, in



accoglimento alla proposta di cui alla richiamata nota protocollo, ha trasmesso il testo di convenzione ad oggetto: “Convenzione per lo svolgimento di un tirocinio extra rete della dott./ssa Chiara Scaccabarozzi ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture al di fuori della rete formativa della scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell’Università degli Studi di Milano”, ai fini della regolamentazione giuridica delle attività che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, con validità dalla data di inizio del tirocinio, prevista dal 01/07/2025 al 31/12/25;

ACQUISITO il parere favorevole, agli atti, espresso in data 10/06/2025 dal Direttore della S.C. Ginecologia ai fini dell’accoglienza della tirocinante di che trattasi;

DATO ATTO che detta iniziativa non si configura come rapporto di lavoro dipendente e che dall’adozione del presente provvedimento non discendono oneri a carico di questa Azienda;

RITENUTO, pertanto, opportuno, per quanto in premessa indicato, stipulare la convezione ad oggetto: “Convenzione per lo svolgimento di un tirocinio extra rete della dott./ssa Chiara Scaccabarozzi ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture al di fuori della rete formativa della scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell’Università degli Studi di Milano”, con l’Università degli studi di Milano che, allegata al presente provvedimento, (All.) ne costituisce parte integrante e sostanziale, con validità dalla data di inizio del tirocinio, prevista per il 01/07/2025 al 31/12/25;

VISTA la proposta 631/2025 del Direttore Amministrativo con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell’art.3 del D. Lgs 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di autorizzare la stipulare la convezione ad oggetto: “Convenzione per lo svolgimento di un tirocinio extra rete della dott./ssa Chiara Scaccabarozzi ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture al di fuori della rete formativa della scuola di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell’Università degli Studi di Milano”, con l’Università degli studi di Milano che, allegata al presente provvedimento, (All.) ne costituisce parte integrante e sostanziale, con validità dalla data di inizio del tirocinio, prevista per il 01/07/2025 al 31/12/25;
2. di dare atto che detta iniziativa non si configura come rapporto di lavoro dipendente e che dall’adozione del presente provvedimento non discendono oneri a carico di questa Azienda;
3. di demandare tutti gli adempimenti successivi e conseguenti all’adozione del presente provvedimento alla Direzione Medica di presidio di Carate , di afferenza della struttura interessata nel tirocinio di specialità;



4. di dare atto che, la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 – comma 6 – della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
5. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo, Dott. Ivan Alessandro Mazzoleni e che il Responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è Vanessa Giglio, in servizio presso l'Ufficio Grant Office e Collaborazioni Istituzionali, Staff alla Direzione Amministrativa.

I seguenti Allegati sono parte integrante dell'Atto

Progetto_Formativo Scaccabarozzi.pdf	Allegato 1	586ebe4910faf6d687213fbba67d748590ac564c5da08207e29e2b8fa2c65bab
convenzione Dott.ssa Scaccabarozzi (2).doc	Convenzione	7023e17a42fe0c7420dfad42a3635613489b968b3d3b76d3a05a1eb77c1e3805

Il Direttore Generale

Dr. Carlo Alberto Tersalvi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

**PROGETTO FORMATIVO PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA
SANITARIA PRESSO STRUTTURE SOCIO-SANITARIE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

Dott.ssa Chiara Scaccabarozzi

Iscritta al V anno di corso della Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia presso l'Università degli Studi di Milano

Azienda ospitante: ASST Brianza

Sede di frequenza: S.C. Ostetricia e Ginecologia Ospedale "Vittorio Emanuele III" – Via G. Leopardi 5, 20841 Carate Brianza (MB)

Durata: 6 mesi – dal 1/07/2025 al 31/12/2025

Tutor: Dott. Marco Ugo Manni

PROGETTO DI RICERCA

TITOLO DELLO STUDIO	PeRinatal Outcomes with ACTive versus expectant management of women with Pre-labor Rupture Of Membranes: a phase III, open-label, randomized controlled multicentric trial (PROACT PROM trial)
PROMOTORE	S.C. Ostetricia e Ginecologia – Ospedale "Vittorio Emanuele III" – Carate Brianza (MB) Studio coordinato da Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
INVESTIGATORI PRINCIPALI (Sede di Carate Brianza)	Dott. Marco Ugo Manni Dott.ssa Francesca Bonati Dott.ssa Chiara Scaccabarozzi
TIPO DI STUDIO	Multicentrico, osservazionale, randomizzato, no-profit
BACKGROUND	L'ipotesi di partenza per questo trial proviene da uno studio di coorte retrospettivo condotto a Modena su 2689 donne con PROM a termine. (June 2023, AM J perinatal) Si è osservato che nei parti che si verificano oltre 24h di attesa dalla PROM un numero maggiore di neonati ha richiesto supporto ventilatorio rispetto a quelli nati entro le 24h. Non si sono evidenziate differenze significative nel tasso di infezioni. Il distress respiratorio potrebbe essere causato da un "effetto infiammatorio intrinseco" alla Rottura prolungata delle membrane. Tale ipotesi sarebbe suggerita da un incremento della Proteina C reattiva nei neonati con segni di distress respiratorio modesti non trattati con antibiotico-terapia.
OBIETTIVO PRIMARIO	L'obiettivo primario di questo studio è valutare se la gestione attiva delle donne con PROM, mediante induzione precoce, riduce la morbidità infettiva materno/neonatale evitando il trattamento antibiotico durante il parto. L'end point primario sarà valutato attraverso la misurazione del tasso di diagnosi di corioamnionite (secondo i criteri "Tripla I") durante il travaglio; la necessità di un trattamento antibiotico per la madre e il neonato; il tasso di misure di supporto ventilatorio effettuate sul neonato dopo la nascita (Free-flowing oxygen in incubator, Low flow oxygen (\leq 2LPM), High flow oxygen (\geq 3 LPM) NCPAP o NIV, ventilazione meccanica)
OBIETTIVI SECONDARI	Gli obiettivi secondari di questo studio sono legati alla sicurezza della gestione attiva delle donne con PROM valutata attraverso il tasso di: <ul style="list-style-type: none"> - corionamniosite - morte endotuterina fetale - infezioni materne e neonatali - durata dell'ospedalizzazione (sia materna che fetale) - necessità di antibiotico-terapia (sia materna che fetale) Nell'ambito della S.C. Ostetricia e Ginecologia – Ospedale "Vittorio Emanuele III" – Carate Brianza (MB), i dati interni raccolti mediante partecipazione a questo studio verranno utilizzati per audit e formazione interna e per l'eventuale aggiornamento "evidence-based" dei protocolli aziendali di gestione della PROM a termine (management attivo vs condotta di attesa).
DISEGNO DI STUDIO	Questo studio longitudinale prospettico, randomizzato, multicentrico, prevede l'arruolamento delle pazienti con diagnosi di PROM a termine, rientranti nei criteri di inclusione, vengano informate, al momento del ricovero, della possibilità di partecipazione al trial clinico. Previo firma del consenso informato, la paziente verrà inserita nel sistema

	<p>informatizzato di randomizzazione, ottenendo l'ID anonimo.</p> <p>A 6 ore dalla rottura delle membrane la paziente verrà rivalutata e, in caso di condizioni cliniche invariate rispetto al tempo zero, verrà sottoposta a randomizzazione (gestione attiva mediante induzione vs condotta d'attesa). In caso di gestione attiva, la paziente verrà sottoposta ad induzione immediata secondo le modalità previste dal protocollo in essere della S.C. In caso di condotta d'attesa, si procederà a monitoraggio del benessere materno-fetale fino al termine delle 24 ore dalla rottura delle membrane, dopo le quali si procederà ad induzione secondo le modalità previste dal protocollo in essere della S.C.</p> <p>La paziente potrà revocare il consenso alla partecipazione allo studio in qualsiasi momento, tornando alla gestione standard secondo le modalità previste dal protocollo in essere della S.C.</p> <p>L'esclusione della paziente dal trial potrà avvenire al tempo zero (non soddisfatti i criteri di inclusione e/o presenza di criteri di esclusione) o al tempo della rivalutazione a 6 ore (modificazioni del quadro clinico).</p>
CRITERI DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE	<p>Criteri di inclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Età superiore a 18 anni • Epoca gestazionale $\geq 37+0$ settimane • Tampone vagino-rettale negativo per GBS • ACU assente/scarsa a 6h dalla PROM (0-2 contrazioni /10 min) • Presentazione fetale cefalica • Possibilità di esprimere un consenso e firma del consenso informato <p>Criteri di esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Epoca gestazionale < 37 settimane • Tampone vagino-rettale positivo per GBS o con tampone sconosciuto • Gravidanze multiple • Pregresso taglio cesareo (TC) • Presentazione podalica, situazione trasversa o altra indicazione a TC elettivo • Clinica sospetta per infezione intra-amniotica • Liquido amniotico tinto di meconio • Alterazioni del tracciato cardiocografico • Impossibilità a identificazione delle tempistiche di insorgenza della rottura delle membrane
NUMERO DI PAZIENTI	<p>Il trial prevede l'arruolamento di un totale di 1400 donne con PROM e tampone vagino-rettale negativo per GBS.</p> <p>Nel contesto della S.C. Ostetricia e Ginecologia – Ospedale “Vittorio Emanuele III” – Carate Brianza (MB), si prevede l'arruolamento di 100-150 pazienti secondo i criteri di inclusione previsti dallo studio.</p>
GRUPPO DI CONTROLLO	Non previsto
STATISTICA	Analisi statistica descrittiva
DURATA DELLO STUDIO	<p>01/07/2025 Inizio del reclutamento delle pazienti presso S.C. Ostetricia e Ginecologia – Ospedale “Vittorio Emanuele III” – Carate Brianza (MB)</p> <p>30/31/12/2025 termine del reclutamento presso S.C. Ostetricia e Ginecologia – Ospedale “Vittorio Emanuele III” – Carate Brianza (MB)</p>
CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLO STUDIO	<p>Dott. Marco Ugo Manni</p> <p>Tel. 0362984203</p> <p>e-mail: marco.manni@asst-brianza.it</p>

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO.

L'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia Professor Michele Vignali, nato a Milano il 16/2/1967, domiciliato per la sua carica in Milano, Via M. Melloni, Milano - UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Macedonio Melloni, ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano; Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute - Università degli Studi di Milano, Sede della Scuola di seguito indicato Università

E

L'ASST BRIANZA con sede a Vimercate, codice fiscale n. 09314320962, qui rappresentata nella persona del Direttore Generale, Dott. Carlo Aberto Tersalvi, rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore Amministrativo, Dott. Ivan Alessandro Mazzoleni, all'uopo delegato con nota prot. n. 1076 del 14/06/2024

- *entrambe congiuntamente denominate "Parti"* -

Visti

- Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. - *attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE* e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 - *Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*;
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 *recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.*

Premesso che

- il Decreto Interministeriale n. 402/2017 prevede che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione

specialistica, devono essere approvate specifiche convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

- le strutture ospitanti devono essere necessariamente pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- l'Azienda con nota dell'11 aprile 2025 ha manifestato l'interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale della Dott.ssa Scaccabarozzi Chiara medico iscritto alla Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia;
- l'U.O. costituisce struttura della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università di Milano Bicocca e possiede ulteriore capacità ricettiva - in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali - in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo convenzionato che frequentano tale struttura;

Tenuto conto che

- la formazione fuori rete formativa per i medici in formazione specialistica dell'Università degli Studi di Milano è disciplinata dal Regolamento per la formazione specialistica medica e sanitaria delle scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia allegato1, approvato dal Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 6 maggio 2019;
- l'approvazione del Regolamento per la formazione specialistica medica e sanitaria delle scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia allegato1 è avvenuta da parte di tutti i Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- la Commissione Regolamenti ha espresso parere favorevole all'approvazione nella seduta del 16 aprile 2020;
- l'approvazione del Regolamento per la formazione specialistica medica e sanitaria delle scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia allegato1 al Senato accademico è avvenuta nella seduta ordinaria del 16 aprile 2020;
- il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole al Regolamento per la formazione specialistica medica e sanitaria delle scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia allegato1, nella seduta ordinaria del 28 aprile 2020;
- l'approvazione definitiva del Senato accademico è avvenuta nella seduta ordinaria del 12 maggio 2020;
- il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università degli Studi di Milano nella seduta del 18 aprile 2025 ha espresso parere favorevole alla proposta pervenuta ed ha accertato l'interesse della Dott.ssa

Scaccabarozzi Chiara a svolgere un periodo di stage formativo presso l'Azienda, predisponendo il relativo piano delle attività formative del medico in formazione specialistica.

- Il Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano nella seduta del 19 maggio 2025 ha espresso analogo parere favorevole.

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Finalità

L'Ente si impegna ad accogliere presso l'UO di Carate Brianza(MB) di cui è responsabile il Dott. Marco Ugo Manni, per lo svolgimento di attività professionalizzanti, la Dott.ssa Chiara Scacabarozzi nata a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] (di seguito denominata anche "tirocinante"), iscritta al V anno della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università degli Studi di Milano, per lo svolgimento di attività professionalizzanti al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi come riportati nel piano formativo individuale di cui all'All. 1.

Art. 3

Durata del Tirocinio

L'attività di tirocinio formativo disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 1° luglio al 31 dicembre 2025

Art. 4

Luoghi e tempi

L'Ente mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell'UO di Carate Brianza con orario di accesso secondo accordi con il Responsabile della struttura.

Art. 5

Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Il medico in formazione specialistica, tenuto a frequentare la U.O. di Carate Brianza e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti

compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la Direzione sanitaria dell'Azienda Ospedaliera, nonché con il responsabile della struttura convenzionata.

Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno della struttura assistenziale in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale, mentre è assicurata la possibilità dell'esercizio della libera professione intramuraria secondo i titoli posseduti.

Le attività formative svolte dal medico in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Scuola di cui al piano formativo individuale (All. 1).

Art. 6

Tutor di riferimento

L'attività del medico in formazione specialistica si svolge sotto la guida del Dott. Marco Ugo Manni indicato come tutor di riferimento dall'U.O. di appartenenza.

Art. 7

Monitoraggio e frequenza dell'attività formativa

L'attività di formazione è seguita e verificata dalla Dott.ssa Marchitelli Giulia tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Il Dirigente medico responsabile della U.O. di Carate Brianza dell'Ente, presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

Il Dirigente medico responsabile della U.O. di Carate Brianza dell'Ente avrà cura di rendicontare le presenze/assenze del medico in formazione specialistica e trasmettere il relativo tabulato all'Università.

A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal medico in formazione specialistica in particolare rispetto alle attività formative previste nell'Allegato 1. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8

Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati nella presente convenzione.

Ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal medico in formazione specialistica, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività mediche della U.O. di Carate Brianza per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Azienda nonché con il responsabile della struttura convenzionata.

Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Durante la formazione presso l'Ente il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la Scuola di Specializzazione dell'Università, ove la distanza della sede dell'Ente rispetto alla sede della Scuola lo consenta, in alternativa il medico in formazione specialistica è tenuto a reperire il materiale didattico formativo presso la Scuola di appartenenza per l'anno accademico in corso.

Nell'ambito della struttura convenzionata il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 9

Tutela assicurativa

È a carico dell'Ente, ovvero sul medico in formazione specialistica, la copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D. Lgs. n. 368/1999.

Art. 10

Prevenzione e Sicurezza

Il medico in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che svolge attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente e sono esposti a rischi, è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

Art. 11

Mensa e uniformi di servizio

L'Ente assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa nei giorni di presenza, alla tariffa prevista per i dirigenti medici ospedalieri, il parcheggio ove disponibile e mette altresì a disposizione l'uniforme di servizio.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali dei medici in formazione ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo da parte dei medici in formazione della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dai medici in formazione nell'ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, l'Ente Convenzionato è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 10 della presente convenzione.

L'Ente Convenzionato si impegna a nominare i medici in formazione che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E. I medici in formazione potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web <https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/privacy> nella sezione "Le informative sulla privacy e la gestione dei dati": "Informativa per Enti in convenzione per attività di tirocinio (11 ottobre 2022)" per l'Ente Convenzionato, e "Informativa per studenti, laureati, partecipanti ai test di ammissione, studenti in mobilità internazionale (15 giugno 2022)" per i medici in formazione.

L'Ente Convenzionato, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dallo stesso e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all'indirizzo <https://www.asst-brianza.it/web/> ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento U.E. n. 679/2016 (di seguito, quando richiamate congiuntamente alle informative rese dall'Università, "Informative").

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati.

Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali data breach secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo/Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Art. 13

Recesso

Le Parti hanno facoltà di recesso da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con preavviso di almeno due mesi.

Art. 14

Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 15

Oneri delle Parti contraenti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 16

Imposte

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo a cura ed a spese dell'Ente convenzionato, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

oppure

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Ente convenzionato, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 D.M. 17.6.2014): l'Ente assolve l'imposta di bollo in modo virtuale ai sensi della autorizzazione della Agenzia delle Entrate di Vimercate protocollo n. 8174 del 29 gennaio 2016.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

IL DIRETTORE

DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Prof.Michele Vignali

PER L'ENTE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Per delega del Direttore Generale

ASST della Brianza

Dott. Carlo Alberto Tersalvi

(Giusta nota Prot. n.1076 del 14/06/2024)

Il Direttore Amministrativo

Dott. Alessandro Mazzoleni

Allegato 1: "Piano formativo individuale"